STUDIO IMMORDINO

Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
Avv. GIUSEPPE NICASTRO
Via Libertà, 171
Tel.091,34,88,88 - 091,34,88,11
Fax 091,34,88,11
studioimmordino@gmail.com
90143 - PALERMO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

MOTIVI AGGIUNTI

del <u>COMUNE DI RAVANUSA</u>, in persona del Sindaco *protempore*, Carmelo D'Angelo, con sede in Via Roma n. 3, P. IVA 01383860846, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà 171 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Immordino, MMR GPP 63P18 B429G, giuseppeimmordino@pec.it che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo

CONTRO


l'<u>ASSESSORATO DELLA ISTRUZIONE E DELLA</u>
FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE
SICILIANA, in persona dell'Assessore pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DI

- 1) **COMUNE DI SCIACCA**, in persona del Sindaco *protempore*;
- 2) **COMUNE DI DELIA**, in persona del Sindaco pro-tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

del D.D.G.n.5478/Istr. del 21.9.2016, comunicato con nota prot n.52053 del 23/9/2016, di conferma dell'inserimento nell'Allegato C "Elenco delle istanze ritenute inammissibili" di cui al DD 1207/Istr. del 31/3/2016 di approvazione



Ric.n.1483/2016, Sez. II



dell'aggiornamento del Piano Triennale Edilizia Scolastica 2015/2017 ed in particolare dell'Allegato 3 (Elenco Istanze ritenute non ammissibili) nella parte in cui ha inserito tra le istanze non ammesse al numero progressivo 64, prot.4422 il "progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di Via Rinascita" del Comune di Ravanusa con la seguente motivazione: "progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario)- la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3 Avviso";

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

- della direttiva del DRT prot. n.54484 del 29/7/2015 di c.d interpretazione autentica della circolare emessa dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo, protocollo 289061 del 29/9/2013, avente ad oggetto "Parere sismico sui progetti di OOPP", ove intesa nel senso voluto dall'Assessorato con il provvedimento impugnato;

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

A) Con D.D.G. n.490/Istr. del 22/2/2016, pubblicato in GURS, ed Avviso pubblico allegato, l'Assessorato dell'Istruzione della Formazione Professionale della Regione Siciliana indiceva una procedura concorsuale fra gli enti locali per l'aggiornamento annuale del piano del fabbisogno regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e la conferma dell'attualità del Piano Annuale 2016, in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013, convertito in L. 128/2013.

- B) Con tale avviso allegato al DD.G. si stabiliva, fra l'altro, all'art.6, che a pena di inammissibilità i comuni e le province regionali avrebbero potuto produrre istanze di finanziamento per interventi di edilizia scolastica entro il 9/3/2016, secondo le modalità di cui allo stesso avviso.
- C) Il Comune di Ravanusa in data 9 marzo 2016 inoltrava rituale istanza di finanziamento assunta al prot.n. 4422 per il "progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di Via Rinascita".
- D) Come previsto dall'art. 7 del citato avviso pubblico, il 14/3/2016 veniva prodotta su supporto informatico tutta la documentazione a corredo dell'istanza, compresa la relazione di cui ai punti 7.2.10 e 5.3.c. dell'Avviso.

- E) A seguito della compiuta istruttoria, con D.D.G. n. 1207/Istr. del 31/03/2016, pubblicato in G.U.R.S. parte 1, n. 15, dell'8 aprile 2016, veniva approvato in via definitiva il Piano triennale regionale di edilizia scolastica, per il triennio 2015, 2016, 2017 e confermato quello annuale.
- F) Dall'esame dei relativi allegati ed, in particolare, dall'esame dell'allegato "3"), il Comune di Ravanusa poteva evincere che la propria istanza non era stata ritenuta ammissibile e quindi era stata esclusa con la motivazione: "Progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario) la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3. Avviso".
- G) A nulla valeva la richiesta di riammissione inoltrata dal

Comune di Ravanusa il 6/5/2016 con la quale il Comune evidenziava "in merito alla omessa acquisizione del "parere preventivo sismico" (che rappresenta la causa di esclusione dell'istanza) si sottolinea come l'acquisizione dello stesso non sia regolamentato né reso cogente da nessuna normativa che regolamenta le costruzioni in zona sismica o sovrintende agli appalti pubblici; ... A riprova di quanto già affermato in merito alla non sussistenza in termini di legge dell'obbligo di acquisire il "parere preventivo sismico" si riporta quanto previsto all'art.3 del' D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) in cui vengono annoverati tutti i pareri che devono essere acquisiti, in sede di conferenza di servizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire; in particolare in esso sono citati:

- 1. Il parere dell'Azienda sanitaria Locale, da richiedere ove occorra ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- 2. Il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011;
- 3. Il parere della Sovrintendenze ai BB.CC.AA. su immobili vincolati ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.lgs 42/2004.

Il parere dell'autorità competente in materia di assetto e vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e D.A. Territorio e Ambiente del 17/0412012.

La stessa norma, al punto c dell'art3, in materia di costruzioni in zona sismica prevede l'acquisizione dell'autorizzazione e delle certificazioni del competente ufficio tecnico della Regione (Genio Civile) con chiaro riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 18 della Legge 64/74 e non contempla l'esistenza di un "parere preventivo sismico".

Dalle superiori argomentazioni ne deriva che l'acquisizione del "parere preventivo sismico", come elemento essenziale e propedeutico all'approvazione del progetto ... e alla dichiarazione della sua cantierabilità, non è prevista da nessuna norma legislativa nazionale, regionale o locale attualmente in vigore, per cui la sua mancata acquisizione non è da considèrarsi pregiudizievole dell'esecutività e della cantieriabilità dei progetti.

Si conferma che l'adempimento di legge relativo all'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 64/74 rilasciata dell'Ufficio del Genio Civile verrà rispettato nei modi e nei tempi previsti dalla stessa norma, e quindi prima dell'inizio lavori.".

Quanto all'altro motivo di esclusione "la demolizione e ricostruzione non è supportata da una relazione punto 5.c.3. Avviso", sempre con la nota del 6/5/2016, il Comune evidenziava che è sufficiente esaminare pag.14 della "relazione allegata alla scheda" di cui alla lettera c) per comprendere l'abbaglio in cui è incorso l'Assessorato.

H) Il Comune di Ravanusa, quindi, si vedeva costretto ad adire codesto Ecc.mo TAR per l'annullamento del provvedimento di esclusione (recte: dichiarazione di non ammissibilità) della domanda di finanziamento, per i seguenti motivi ai quali, per evitare inutili contestazioni si evidenzia che pur non

ravvisandosi un controinteressato in quanto come chiarito da codesto Ecc.mo TAR "considerato che dal provvedimento impugnato –in assenza della quantificazione delle somme disponibili per la realizzazione dell'intervento previsto con il DDG n.2726/Istr., e del punteggio in ipotesi attribuibile al progetto presentato dal ricorrente- non è possibile individuare alcuno specifico contro interessato, in senso tecnico alcuno specifico" (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.11.2015, n. 1168), tuzioristicamente lo stesso è stato notificato a due Comuni ammessi (all. 2 al decreto) per un importo simile a quello richiesto dal Comune di ricorrente, ed esattamente Comune di Sciacca numero progressivo 136, n. prot. 664 e Comune di Delia, numero progressivo 116, n.prot.3081.

I) Con ordinanza n. 746/2016 dell'1.7.2016 codesto Ecc.mo TAR statuiva "che la richiesta di finanziamento per un progetto preliminare non prevede la previa acquisizione del "parere preventivo sismico", e che detta certificazione nemmeno è espressamente prevista dal punto 7 dell'avviso oggetto della presente controversia, mentre, in termini generali, l'immediata cantierabilità di un progetto non costituisce condizione necessaria per ottenere il finanziamento, ma elemento valutativo di priorità al suo accesso, come emerge dall'Avviso Pubblico allegato al D.D.G n. 490/Istr, del 22 febbraio 2016"; e che a pag.14 della Relazione Tecnica di accompagnamento al progetto viene data una spiegazione tecnica delle ragioni dell'ammaloramento che hanno indotto il Comune a optare per la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, con la

conseguenza che "(.,.) ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto precisato e tenendo conto del livello di progettazione del progetto presentato dal comune ricorrente (...)". Pertanto, ha accolto la domanda di sospensione.

L) Il Comune ha provveduto a notificare all'Assessorato la suddetta ordinanza.

M) L'Assessorato, dopo la diffida del Comune, ha comunicato di avviare il procedimento, senza tuttavia prevedere termini né tantomeno consentire al Comune di partecipare. E con DDG n.5478 del 21.9.2016, protocollato il 27 settembre 2016, comunicava, a provvedimento emanato, che «con il presente provvedimento, l'Amministrazione, avendo proceduto, giusta D.D.G, n. 4756/ISTR dell'1/09/2016, al riesame del Decreto Dirigenziale n. 1207/Istr. del 31/03/2016, pubblicato in G.U.R.S. Parte I, n. 15, dell'8/04/2016, nella parte in cui non aveva ammesso l'istanza di finanziamento di cui al piano regionale triennale 2015, 2016, 2017 degli interventi in materia di edilizia scolastica, già presentata dal Comune di Ravanusa per il "Progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di via Rinascita" nel Comune di Ravanusa (AG), dell'importo complessivo di € 1.682.099,57, a seguito ed in esecuzione dell'ordinanza del TAR Sicilia Palermo n. 1483/2016 REG. RIC. del 30/06/2016 (n. 746/2016 REGPROV. CAU.) e nei limiti di quanto ivi precisato,

では、これでは、これでは、これでは、日本の

conferma l'inserimento nell'Allegato "C" "Elenco istanze ritenute non ammissibili" dell'istanza di finanziamento di cui al piano regionale triennale 2015, 2016, 2017 degli interventi in materia di edilizia scolastica, già presentata dal Comune di Ravanusa per il "Progetto per la ristrutturazione della palestra scolastica comunale di via Rinascita" nel Comune di Ravanusa (AG), dell'importo complessivo di € 1.682.099,57".

- N) A tale conclusione l'Assessorato perveniva in quanto: a) il progetto è di livello definitivo e non preliminare; b) viene ribadita la necessità del parere preventivo sismico invocando a mani piene la sentenza n.1951/2016 della III Sezione di codesto Ecc.mo TAR relativa ad analoga richiesta del Comune di Bisacquino ed una circolare del proprio DRT (non richiamata né nell'avviso né nei suoi allegati).
- O) Il Comune di Ravanusa è quindi costretto a proporre motivi aggiunti anche avverso tale ulteriore provvedimento confermativo del precedente, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, PUNTO 7.2, LETT. N) DEL BANDO DI CONCORSO. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. 12/07/2011, N. 12 . VIOLAZIONE DEL C.D. PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E DEL CLARE LOQUI. VIOLAZIONE

<u>DELL'ART.6 DELLA LEGGE N.241/1990. INVALIDITÁ</u> <u>DERIVATA.</u>

a) Intanto, il provvedimento impugnato critica l'ordinanza di codesto Ecc.mo TAR in quanto "erroneamente viene riportato che la richiesta di finanziamento di un progetto preliminare non prevede l'acquisizione del parere preventivo sismico", considerato che il progetto per cui è causa è di livello definitivo.

Insomma, l'Assessorato afferma che, essendo il progetto di livello definitivo, codesto Ecc.mo TAR avrebbe sbagliato nell'accordare la misura cautelare propulsiva sulla base dell'erroneo convincimento del livello "preliminare" del progetto.

Sennonché, codesto Ecc.mo TAR non ha affatto errato nell'accordare la misura cautelare in quanto, come dimostra l'ordinanza n.825/16 del 22/7/2016, "la richiesta di finanziamento riferita al livello di progettazione definitiva, non prevede l'acquisizione "del parere preventivo sismico", e che detta certificazione nemmeno è espressamente prevista dal punto 7 dell'avviso oggetto della presente controversia".

In altri termini, sia che il livello di progettazione fosse preliminare che definitivo, non cambia il risultato nel senso che non è necessaria né prevista da alcuna norma né dall'avviso il parere preventivo sismico.

Sicché, è palesemente pretestuoso il provvedimento impugnato che conferma l'originario provvedimento strumentalizzando un mero lapsus calami (non si comprende come mai l'Assessorato tanto attento a seguire ed invocare la giurisprudenza di codesto Ecc.mo TAR, a proposito dell'istanza del Comune di Bisacquino, taccia dell'ordinanza del 22/7/2016).

b) Quanto alla necessità del parere preventivo sismico.

b1) L'Assessorato assume che tale parere fosse necessario per effetto di una nota del dipartimento Tecnico prot n.54484/DRT del 29/7/2015 di asserita interpretazione autentica della Circolare del genio Civile prot. n.289061 del 29/9/2013.

Sennonché, intanto nessuna circolare è richiamata dall'avviso per cui è causa, né tantomeno nessuna norma richiama detta circolare.

Sicché, il contenuto della stessa e tantomeno la sua interpretazione, non possono sicuramente condurre all'esclusione e/o mancata ammissione nella graduatoria degli ammessi al finanziamento.

Al più, il loro contenuto potrebbe costituire motivo di richiesta ai concorrenti e/o partecipanti di integrazione della documentazione e/o di soccorso istruttorio, ma giammai possono condurre all'esclusione o alla mancata ammissione in una graduatoria EX ART. 6 DELLA LEGGE N.241/1900.

Va difatti ricordato che, in linea generale, l'incompletezza della domanda, per di più per effetto di una integrazione non richiesta dal bando, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio

del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali" (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 luglio 2016, n. 622).

Nel caso di specie, si trattava di disporre una istruttoria integrativa che, intanto era stata sollecitata da codesto Ecc.mo TAR, e che, comunque, di certo, non si poneva in contrasto con il principio della par condicio tra i partecipanti alle procedure amministrative di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), che la giurisprudenza prevalente individua quale limite estrinseco del dovere di soccorso istruttorio (si veda, ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Necessità di istruttoria che discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni.

È fuor di dubbio che l'esclusione da una procedura per questioni non chiaramente previste dalla disciplina concorsuale determina un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato. Quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il

contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, peraltro mai chiaramente manifestate negli atti regolamentanti la procedura, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni. Ciò in quanto quel soggetto potrebbe risultare in concreto il migliore per soddisfare le necessità per cui è stata avviata la procedura.

La combinazione del principio di proporzionalità con quello di leale collaborazione determinano che l'esclusione dalla procedura per inotivi mai espressi deve costituire eccezione e non la regola.

Ora, nonostante il *remand* disposto da codesto Ecç.mo Collegio, l'Assessorato non ha mai chiesto al Comune di Ravanusa di produrre il parere preventivo sismico non richiesto negli atti indittivi della gara e nel loro regolamento. **b2**) In ogni caso, la Circolare del genio Civile prot. n.289061

del 29/9/2013, malamente interpretata dalla nota del dipartimento Tecnico prot n.54484/DRT del 29/7/2015, prevede che "i pareri potranno essere richiesti soltanto per i progetti esecutivi e per i progetti definitivi da affidare mediante procedura d'appalto integrato in quanto corredati da calcoli di stabilità redatti ai sensi della normativa vigente".

Ora, nel caso a mani, il progetto è sì di livello definitivo ma non anche da affidare mediante appalto integrato (oltretutto non è neanche possibile affidare ormai appalti c.d. integrati in quanto il nuovo codice dei contratti vieta la

possibilità di affidare lavori pubblici mediante appalto integrato).

Sicché, è evidente che anche la invocazione della circolare in questione non offra alcun valido sostegno giuridico alla tesi dell'Assessorato in ordine alla asserita necessità del "parere preventivo sismico".

La stessa direttiva prot n.1074/SD richiamata nella suddetta circolare riguardo alla necessità dell'autorizzazione del Genio Civile per l'inizio dei lavori, conferma che per l'Approvazione in linea tecnica dei progetti è sufficiente il parere del RUP ex art.7-bis della legge n.109/94 nel testo coordinato con le disposizioni regionali.

Sicché, è evidente l'infondatezza degli assunti dell'Assessorato.

b3) Quanto alla circostanza che il parere tecnico n.5 dell'8/3/2016 del RUP abbia fatto riferimento al solo parere dell'Ufficiale Sanitario, mentre si sarebbero dovuti acquisire concessioni autorizzazione e/o assensi, è appena il caso di evidenziare che, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, nessun vincolo grava sulla palestra e sul terreno ove è ubicata.

Con la conseguenza che nessun nulla osta parere ed autorizzazione avrebbe dovuto essere acquisito.

Del resto l'art.5, comma 3, della L.R. n.5/2011 per i progetti di importo infra soglia, come quello de quo, in assenza di nulla osta o pareri di altre autorità, prevede soltanto che sia reso il parere del RUP.

Soltanto quando i progetti superino la detta soglia, circostanza che qui non ricorre, è previsto l'intervento di una conferenza speciale di servizi e la presenza dell'Ufficio del Genio Civile.

b4) L'Assessorato invoca la sentenza della III Sezione di codesto Ecc.mo TAR 1951/16 del 28/7/2016 relativa al Comune di Bisacquino.

Sennonché, il Comune di Bisacquino ricade in un territorio ad elevato rischio sismico (Zona rischio 2) in forza del quale "qualsiasi edificazione pubblica o privata ricadente nel Comune di Bisacquino è soggetta al previo parere del Genio Civile a norma dell'art. 18 della legge n.64/1974".

Sicché, è evidente che ai sensi dell'art.5 della L.R. n.12/2011, fra i nulla osta da acquisire per costruire a Bisacquino vi è obbligatoriamente quello del Genio Civile.

Invece, il Comune di Ravanusa, come da tabella allegata pubblicata dalla <u>Protezione Civile, ricade in zona 4, qualificata come assenza di rischio sismico è una delle poche zone della Sicilia nelle quali è stata accertata la assoluta improbabilità di eventi sismici.</u>

Sicché, nessuna autorizzazione preventiva né i privati né i soggetti pubblici sono tenuti a richiedere al momento della progettazione, fermo restando l'obbligo al momento dell'avvio dei lavori di trasmettere i calcoli all'Ufficio del Genio Civile per il previsto (questo sì) nulla-osta.

Poiché anche il nuovo provvedimento emesso in sede di *remand* ribadisce la necessità del parere preventivo sismico è evidente la

sua illegittimità per i motivi già dedotti con il ricorso principale e qui si riproducono.

"2) ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, PUNTO 7.2, LETT. N) DEL BANDO DI CONCORSO. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA L.R. 12/07/2011, N. 12. VIOLAZIONE DEL C.D. PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E DEL CLARE LOQUI. INVALIDITÀ DERIVATA.

Non si comprende in quale piega dell'Avviso, del Decreto o Norma (a qualsiasi livello), fosse prescritto di produrre il "parere preventivo sismico" per la progettazione di un lavoro pubblico di sola ristrutturazione (e non anche di adeguamento sismico) della cadente palestra della Scuola Comunale di Ravanusa.

Eppure la motivazione dell'esclusione "Progetto definitivo relativo alla demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente senza l'acquisizione del parere preventivo sismico (allegato solo parere sanitario)", assume la mancanza di tale parere ad elemento decisivo per l'esclusione.

Ora, l'art.7.2 dell'Avviso circoscriveva le cause di inammissibilità alle seguenti ipotesi:

7.2.1) a pena di inammissibilità, una relazione tecnica, non superiore ad una (1) pagina, predisposta e sottoscritta dal RUP, che descriva in sintesi il contenuto dell'intervento, le aree

e la tipologia di intervento oggetto di domanda in cui sarà riportato anche il quadro economico del progetto, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

7.2.2) a pena di inammissibilità, attestazione, da parte del R.U.P., del positivo espletamento delle procedure di cui alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di opere pubbliche, di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010, alla l.r. 12/2011 e al D.P.REG. 13/2012, con particolare riguardo alla verifica e alla validazione di cui agli artt. 53 e 55 del D.P.R. 207/2010, al parere tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della l.r. 12/2011. Tale parere deve espressamente riportare l'avvenuta acquisizione, secondo le modalità previste, di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori come previsto dall'art. 5, della l.r. 12/2011. Tali pareri devono essere elencati e allegati".

Il Comune ha scrupolosamente prodotto: a) la attestazione del RUP resa in forma fidefacente del positivo espletamento delle procedure di cui alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale in materia di opere pubbliche, di cui al d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 207/2010, alla l.r. 12/2011 e al D.P.REG. 13/2012; b) il verbale di verifica e validazione di cui agli arti. 53 e 55 del D.P.R. 207/2010; c) il parere tecnico di cui all'art. 5, comma 3, della l.r. 12/2011 reso dal RUP.

Nel suddetto parere, che sostituisce per gli appalti infra soglia

comunitaria, come è quello della scuola de qua, la Conferenza dei Servizi (art.5, comma terzo, l.r. n.12/2011), si dà atto dell'acquisizione dei pareri, permessi e nulla osta necessari per la realizzazione dei lavori oggetto della progettazione, ma ovviamente non del fantomatico "parere preventivo sismico".

Invero, in merito alle costruzioni in zona sismica l'unica Legge che fissa degli obblighi da rispettare è la L. 64/74 (provvedimenti per le costruzioni in zona simica) la quale all'art. 18 impone e regolamenta <u>l'acquisizione dell'autorizzazione da ottenere prima dell'inizio dei lavori</u>; tra l'altro già nella fase di richiesta dell'autorizzazione (o nulla osta del Genio Civile) risulta obbligatorio inserire i nominativi del Direttore dei Lavori, del Collaudatore statico nonché dell'esecutore delle opere, <u>adempimenti che non riguardano la fase di approvazione del progetto e di formulazione di istanza di finanziamento.</u>

A riprova di quanto già affermato in merito alla non sussistenza in termini di legge dell'obbligo di acquisire il "parere preventivo sismico" si riporta quanto previsto all'art.3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) in cui vengono annoverati tutti i pareri che devono essere acquisiti, in sede di conferenza di servizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire;

in particolare in esso sono citati:

1. Il parere dell'Azienda sanitaria Locale, da richiedere ove occorra ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;

- 2. Il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011;
- 3. Il parere della Sovrintendenze ai BB.CC.AA. su immobili vincolati ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 42/2004.

Il parere dell'autorità competente in materia di assetto e vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e D.A. Territorio e Ambiente del 17/04/2012.

La stessa norma, al punto c dell'art. 3, in materia di costruzioni in zona sismica prevede l'acquisizione dell'autorizzazione e delle certificazioni del competente ufficio tecnico della Regione (Genio Civile) con chiaro riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 18 della Legge 64/74 e non contempla l'esistenza di un "parere preventivo sismico".

Dalle superiori argomentazioni ne deriva che l'acquisizione del "parere preventivo sismico", come elemento essenziale e propedeutico all'approvazione del progetto definitivo, non è prevista da nessuna norma legislativa nazionale, regionale o locale attualmente in vigore (se non per i PRG e le loro varianti), per cui la sua mancata acquisizione non è da considerarsi pregiudizievole all'ammissione a finanziamento dei progetti.

Del resto, anche la disciplina contenuta nell'Avviso pubblico cui ha partecipato l'Ente ricorrente, all'art. 10 punto D.2) rubricato «"Immediata cantierabilità/appaltabilità (30 punti)" attestazione del positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 106, comma 1, del DPR 207/2010, inclusa la attestazione della completezza degli elaborati di cui al comma 1

dell'art. 33 del DPR 207/2010 nel caso di progetto esecutivo, e inclusa la attestazione in merito alla acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione (art. 53, comma 2, lettera i) del DPR 207/2010», prevedeva la immediata cantierabilità come requisito valutativo per la attribuzione del punteggio e non anche quale requisito per la ammissione del progetto.

Invero, la preventiva "autorizzazione" (non parere) scritta dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del Genio Civile costituisce un requisito necessario per l'esecuzione in località sismiche dell'opera prevista, ma non anche per la sua progettazione (peraltro definitiva e non anche esecutiva).

,这个人,这个人的人,也是这个人,我们就是这种,他们就是是我们就是我们的,我们也是是一个人,我们就是我们的,我们就是我们的,我们们也会会会会,我们们们的一个人,

Essa, inoltre, non occorre nel caso di opere ricadenti in località dichiarate a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di attuazione della legge (Cons. St., sez. IV, 26.11.2001, n. 5936, FA, 2001, 2773).

Come ha ripetutamente insegnato codesto Ecc.mo TAR in fattispecie analoga "in termini generali, l'immediata cantierabilità di un progetto non costituisce condizione necessaria per ottenere il finanziamento, ma elemento di priorità al suo accesso, come emerge dal DDG n. 1450 del 13.3.2015; Ritenuto che, pertanto, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando alla Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto precisato e tenendo conto del livello di progettazione del

progetto presentato dal Comune di ricorrente" (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.11.2015, n. 1168; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13.1.2016, n. 100).

2) Quanto al secondo motivo di esclusione.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'Assessorato nella Relazione tecnica del progetto a pag. 14 era espressamente motivata la necessità dell'intervento di: "Demolizione e ricostruzione. La palestra allo stato attuale, a causa delle continue infiltrazioni di acqua, risulta inagibile per lo stato di degrado complessivo. Considerato che detto immobile, strutturalmente non rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sismica, e considerato che le strutture esistenti si trovano in uno stato di degrado a causa della mancanza di manutenzione negli ultimi vent'anni, si è stati costretti ad effettuare un intervento radicale di demolizione e ricostruzione di un edificio simicamente perfetto".

Ora, di fronte a tale specifica motivazione da parte dell'ente dell'intervento di demolizione e ricostruzione, non può l'Assessorato ritenere la stessa tamquam non esset, pretendendo un'autonoma ed aggiuntiva ridondante relazione. In altri termini, non è certo l'asserita inadeguatezza del veicolo modulistico attraverso il quale l'ente ha esternato la motivazione della demolizione- ricostruzione a potere giustificare un provvedimento espulsivo.

Qualora l'Assessorato avesse ritenuto tale relazione, così veicolata, incompleta avrebbe potuto benissimo, ai sensi

dell'art. 6 della legge n.241-90, chiedere chiarimenti ed integrazioni ma non certo dichiarare inammissibile sic et simpliciter l'intervento per tale ragione".

Istanza cautelare

Il ricorso é fondato e si confida per il suo accoglimento.

Medio tempore è necessaria la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per il grave ed irreparabile pregiudizio a carico dell'Amministrazione comunale ricorrente, qualora, nelle more della decisione di merito, il procedimento concorsuale dovesse essere definito. Tanto più che i finanziamenti disponibili con il concorso statale nel triennio 2015, 2016 e 2017, potrebbero essere capienti anche con l'inclusione del Comune di Ravanusa come del resto non precluso dall'art.3 del D.A. 1207/Istr. impugnato.

Si chiede, quindi, che sia disposta l'ammissione della domanda di finanziamento con riserva, al fine di garantire reciprocamente le parti in causa, nell'obiettivo della tutela del pubblico interesse.

A tal proposito non si comprende come l'amministrazione pensi di soddisfare l'interesse pubblico non finanziando (per motivi formali, considerato che il nulla-osta del Genio Civile sarà comunque acquisito prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art.18 della legge n.64/1974 e con riferimento ai lavori effettivamente da eseguire e non per quelli soltanto progettati) la ristrutturazione di una palestra cadente e pericolante che certamente mette in pericolo la integrità e la salute della popolazione scolastica.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

previa sospensione dell'esecuzione, annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al versamento del contributo unificato in misura ordinaria (euro 650,00).

Palermo, 8 novembre 2016

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemilasedici il giorno del mese di novembre, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo, ad istanza dell'Avv. Giuseppe Immordino, ho notificato il suesteso ricorso, affinché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge a:

1) l'ASSESSORATO DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Palermo, Via Alcide de Gasperi 81, consegnandone copia conforme all'originale a mani



Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

previa sospensione dell'esecuzione, annullare i provvedimenti impugnati, emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al versamento del contributo unificato in misura ordinaria (euro 650,00).

Palermo, 8 novembre 2016

FI AZIONE DI MOTETTICA

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemilasedici il giorno

del mese di novembre,

Corte di Appello di Palermo Relazi		di notificazion	10916	0844101(1)	
Richiesto come in atti, io sottoscritto ho no ass. To ISTRUZIONE c/o AVVOCATURA DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81 PA	otificato	l'atto allegato a	-	CHECOGIES/PIGGET PIGGE	
Consegnandola a persona qualificatasi	a mani	dell'ivi incaricato alla rice Mariane	ziona	Registro	\$
☐ jo stesso		wurians	1.Q. [A09/2016	<u>6</u>
	PA.	-9 NOV. 2016	- / *	Data Richiesta 09/11/2016	
			(M. 1864 to 1925) in the factor of the facto	Stante COMUNE DI RAVANUSA	3
ուսական անտաստանակարգությալ արդրագից ոքվը ոքվան համաձայացությալի վարդանցացրացին համաձայան անագիտությալ այլացացած հանձանական	No. 81 to 12 to 1800 to 1800 to 1800 to 1800 to	L'UFFICIALE GIUDIZIAFIO Pletro Movança Corte di Appalio - Palayi by, u	tul	AVVOCATO IMMORDINO GIOVANNI	
capace e convivente, stante le precaria assenza del	destinata	0		nura.	
implegato/incaricato ivi addetto alla ricezione	degli att				
segretaria/o Ivi addetta/o					
il collega di studio				•	
capace e convivente, stante le precaria assenza del	destinata	io		Zone	
il portiere				(35	
stante la precarla assenza del destinatario e delle perso all'esterno della quale ho trascritto il n°. di crori, dell'atto	ne prevista e it relativo	: dall'art,139 co,2,in busta chiusa : destinatario	a e sigillata		/
Anzi, mediante deposito in questa casa Comu li destinatario ne alcuna delle persone abilitate alla ricezi	nale per ione della	non aver trovato nel luogo copia, Affiso avviso alla porta (ar	indicato rt.140 cpc), 8	spedito Avviso	
Sped, Raccomandata N°			, ., .	1	
or tal status programment and the state of t	Data	يو ويناه او الأسادة والدينة في يتداوي و الأوادي الإينان الذي الإينان الذي الإينان الدين المتعادد المتع	Uff.	/Funz, Giudiziario	

tempore, domiciliato per la carica in Sciacca, presso la Casa Comunale, a mezzo del servizio postale mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato con avviso di ricevimento

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.

PALERMO - 9 NOV 2018

MANGANI GIUSEPPA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

3) il <u>COMUNE DI DELIA</u>, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica in <u>Delia (CL)</u>, <u>presso la Casa</u> <u>Comunale</u>, a mezzo del servizio postale mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico raccomandato con avviso di ricevimento

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.

PALERMO - 9 NOV. 2016

MANGANO GIUSEPPA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

2) il <u>COMUNE DI SCIACCA</u>, in persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carico in Sciacca presso la Casa

<u>Comunale</u>, a mezzo del servi di copia conforme all'originale i di ricevimento

N. Raccomandata

76633501687-2

A Posteitaliane

N. Raccomandata

76633501688-3

Posteitaliane EPO795-EPO485 - Macc. 22 AS - Macc. 04001 (EX MAISSE) - St. [4] Ed. 02024

Accettazione RACCOMANDATA

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

VIALPIAZZA

CAR

COMUNE

PROV.

MITTENTE

VIA./PIAZZA

CAR

COMUNE

PROV.

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la casella Interessata

A.R.

CSUSSAJE: RC

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la casella Interessata

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la casella Interessata

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la casella Interessata

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
CONTRASSEGNARE LA COMUNE

PROV.

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
CONTRASSEGNARE LA COMUNE

RICHIESTI
CONTRASSEGNARE LA COM

TASSE

UFFICIALE GIUDIZIARIO CORTE DI APPELLO - PALERMO

Tu74-15562501

domiciliato per la carica in **I**Comunale, a mezzo del serv di copia conforme all'originale di ricevimento

3) il **COMUNE DI DELIA,** in 1

Servision Cod. and: 2) il <u>COMUNE DI SCIACCA</u>, in persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica in Sciacca presso la Casa

<u>Comunale</u>, a mezzo del servi di copia conforme all'originale i di ricevimento N. Raccomandata

76633501687-2

TASSE

Posteitaliane

Proposerous and 22 Ag. MOD. 04001 (exercise St. (4) Ed. 02/04

Accettazione RACCOMANDATA

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste italiane SpA non ne rispon

Si prega di compiliare a cura del mittente a macchina o in stampateito

DESTINATARIO

CAP

COMUNE

PROV.

SERVIZI ACCESSORI
RICHESTI
Contrassegnare la osselle interessata

3) il <u>COMUNE DI DELIA</u>, in domiciliato per la carica in <u>I</u> <u>Comunale</u>, a mezzo del serv di copia conforme all'originale di ricevimento

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.

PALERMO - 9 NOV. 2016

MANGANU GIUSEPPA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

767445562972

(ausala)

Stran Age... Cod. 船in

(accettszione manuale)